



ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL Δ R.
NUCCIO LAMAREA

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE - Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Uff. n. 1

P.O. - Contrattazione - Controllo atti dotazione organica delle Aziende Sanitarie

Prot. n. 24 B087/A.O.S./1

Bari li 27 GIU. 2008

Al Direttore Generale

ASL BR - BRINDISI

U.N.P.I.S.I.

Segreteria Prov.le di Brindisi

Largo G. Falcone n.10

OSTUNI

p.c.

Oggetto: L.R. 9 agosto 2006, n.26, art.34. Servizi Infermieristici..

In riferimento alla nota prot. n.117105 del 2.04.2008, relativa al quesito sul servizio della prevenzione e della riabilitazione si comunica che l'art.34 della l.r. n.26/06 è stato disposto sulla base della legge 10 agosto 2000, n.251.

Detta legge individua in modo chiaro le aree di attività per le quali devono essere istituiti i servizi in questione che di seguito si riportano:

1. - area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica (art.1);
2. - area della riabilitazione (art.2);
3. - area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale (art.,3);
4. - area tecnica della prevenzione (art.4).

Sulla base delle suddette aree, con la legge 1° febbraio 2006, n.43 sono stati istituiti i relativi ordini professionali ed emanato il regolamento concorsuale.

Dalla attenta lettura di tutte le norme afferenti la materia appare evidente che la "e" che ha generato dubbi non può che essere intesa quale congiunzione.

./s



REGIONE PUGLIA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene doveroso puntualizzare che la mancata applicazione di una norma non può essere motivata da parte delle direzioni generali, responsabili della gestione e del buon andamento dell'azienda, dalla mancata o ritardata risposta dell'amministrazione regionale a quesiti che, peraltro, trovano facile soluzione nelle leggi nazionali e regionali.

Il Dirigente del Settore
(Silvia Papini)

ANI

JUKA (000)

esplora n. i

DR. LIBARDO - DIR. AREA GESTIONE PERSONALE -
D. N. A. P. C. - BR. D. N. A. P. C. E. - SUNNA (2)
SIP. SPAGNOLIO

10
11



Servizio Sanitario Nazionale
- REGIONE PUGLIA -
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Brindisi

N. 2.368 del registro delle deliberazioni
AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. Assunzioni, concorsi e gestione del ruolo

OGGETTO: L.R. 9.8.2006, n. 26 - art. 34. Istituzione del Servizio Infermieristico - ostetrico, del Servizio della prevenzione e della riabilitazione, del Servizio professionale sociale. Deliberazioni n. 3026 del 6.11.2006 e n. 3567 del 27.12.2006. Modificazioni e integrazioni. Istituzione correlati posti nella pianta organica aziendale.

Il giorno 12 AGO. 2006 presso la sede della A.S.L. di Brindisi sita in Brindisi alla Via Napoli, 8

Sull'argomento in oggetto, il Dirigente dell'Area Gestione del Personale, Dr. Giuseppe LIBARDO, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dr. Raffaele SUNNA, Dirigente dell'U.O.C. "Trattamento giuridico, economico e previdenziale", che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relazione quanto appresso:

SI PREMETTE:

- o la l.r. 9.8.2006, n. 26, ai commi 1-2-3-4-5-6, dell'art. 34 testualmente dispone quanto segue:
 - comma 1 - "Al fine di promuovere (...), presso ogni AUSL e ogni Azienda ospedaliera è istituito il Servizio infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai Presidi ospedalieri come individuati dal PSR e, presso le AUSL, il Servizio infermieristico e ostetrico distrettuale e territoriale con competenza riferita alle attività sanitarie svolte dai Distretti sanitari".
 - comma 2 - "Sono altresì istituiti in ogni AUSL i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonché il Servizio professionale sociale (...)".
 - comma 4 - "Le funzioni di direzione dei predetti Servizi sono affidate al personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento".
 - comma 5 - "I Direttori generali delle AUSL e delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri atti aziendali con la previsione di quanto stabilito ai commi 1 e 2".
 - comma 6 - "I Direttori generali della AUSL e delle Aziende ospedaliere sono autorizzati all'istituzione dei posti in organico di dirigente dei Servizi infermieristici, delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonché di posti di dirigente dei Servizi professionali sociali".
- o con deliberazione n. 3026 del 6.11.2006 si dava esecuzione alla statuizione legislativa, disponendo, conseguentemente, l'adeguamento dell'Atto aziendale.
- o con successivo provvedimento n. 3567 del 27.12.2006 si stabiliva di integrare il dispositivo della richiamata deliberazione n. 3026/2006 nel senso:
 - * di istituire il Servizio infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai Presidi ospedalieri come individuati dal PSR;
 - * di istituire il Servizio infermieristico e ostetrico distrettuale e territoriale con competenza riferita alle attività sanitarie svolte dai Distretti sanitari;

- di istituire i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione, nonché il Servizio professionale sociale;
- o di inoltrare all'Assessorato regionale alle Politiche della Salute - Settore assistenza ospedaliera e specialistica - Ufficio 1 - apposito quesito volto a far conoscere se la dizione "Servizio della prevenzione e della riabilitazione" sia da intendersi al singolare (un solo servizio) o al plurale (due servizi) e ciò anche in considerazione di quanto dispone la L.R. n. 26/2006 al comma 6 dell'art. 34.
- o con nota n. 3038 del 19/01/2007 questa Azienda presentava formale quesito all'Assessorato regionale alle Politiche della Salute volto a far conoscere se la dizione del legislatore regionale "Servizio della Prevenzione e della riabilitazione" dovesse interpretarsi nel senso della istituzione di un unico servizio accorpanti le due funzioni ovvero di due distinti servizi l'uno detto "servizio della prevenzione" e l'altro denominato "Servizio della riabilitazione".
- o il riscontro al quesito in parola veniva poi sollecitato con nota n. 117105 del 2.4.2008.

Tutto ciò premesso e considerato.

Vista la lettera n. 24/3087/A.O.S./1 del 27/06/2008 con la quale l'Assessorato regionale, riscontrando il quesito, ha rappresentato che le aree di attività ex L. 10/8/2000 n. 251 per le quali devono essere istituiti i servizi di cui alla L.R. n. 26/2006 sono le seguenti:

- area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica;
- area della riabilitazione;
- area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale;
- area tecnica della prevenzione.

Ritenuto di dover prendere atto di dette precisazioni regionali.

Ritenuto, pertanto, di dover istituire sia il Servizio della prevenzione sia quello della riabilitazione modificando e integrando, nei termini di cui sopra:

- il dispositivo di cui alla deliberazione n. 3567 del 27.12.2006 di integrazione del precedente provvedimento n. 3026 del 6.11.2006;
- e, conseguentemente, l'Atto aziendale con:
 - a) una modifica alla rubrica dell'art. 17-quater che assume la dizione di "Servizio della prevenzione", nonché ai suoi contenuti,
 - b) l'aggiunta dell'art. 17-sexies "Servizio della prevenzione".

Ritenuto, giusta autorizzazione contenuta al comma 6, dell'art. 34 della L.R. n. 26/2006, di poter istituire i sottoelencati correlati posti nella dotazione organica dell'ASL:

- n. 1 posto di dirigente del Servizio infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai Presidi Ospedalieri;
- n. 1 posto di dirigente del servizio infermieristico e ostetrico distrettuale e territoriale con competenza riferita all'attività sanitario svolta dai Distretti sanitari;
- n. 1 posto di dirigente del servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
- n. 1 posto di dirigente del servizio della prevenzione;
- n. 1 posto di dirigente del servizio della riabilitazione;
- n. 1 posto del servizio professionale sociale.

Vista la legge 10/8/2000 n. 251 recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Visto il Decreto Ministero Sanità 29/3/2001, pubblicato sulla G.U. 23.5.2001 n. 118 ad oggetto "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1,2,3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

Visto il D.P.C.M. 25/1/2008, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26.2.2008, inerente alla disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Visto il CCNL 5.7.2006, biennio economico 2004-2005.

Calcolato in € 330.000,00, il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dell'istituzione dei posti innanzi descritti.

Si dichiara, altresì, che il presente provvedimento:

- a. comporta oneri a carico del bilancio aziendale

Il Dirigente U.O. "Trattamento giuridico, economico e previdenziale"
Dr. Raffaele SUNNA _____ *f.to*

Il Dirigente Area Gestione del Personale
Dr. Giuseppe LIBARDO _____ *f.to*

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Rodolfo ROLLO, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 723 del 9.5.2008, coadiuvato dal Direttore amministrativo Dr. Alfredo Rampina e dal Direttore sanitario Dr. Emanuele VINCI;

Assistito dal Segretario redigente Dr. Andrea CHIARI;

Esaminata e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell'Area Gestione del Personale, Dr. Giuseppe LIBARDO;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

- 1) la premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di modificare e di integrare la deliberazione n. 3567 del 27.12.2006, a sua volta integrata dal provvedimento n. 3026 del 6.11.2006, istituendo, disgiuntamente:
 - il Servizio della prevenzione,
 - il Servizio della riabilitazione,
- 3) di modificare e di integrare l'Atto aziendale nei termini sottoelencati:
Art. 17-quater
Servizio della prevenzione
Il Servizio della prevenzione deve provvedere ad assicurare:

- il governo complessivo della funzione della prevenzione, garantendo il corretto equilibrio delle risorse umane in base ai differenti carichi di lavoro e fornendo linee guida appropriate alle esigenze operative;
- elaborazione di piani di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
- una metodologia che garantisca la formazione professionale continua del personale della prevenzione e riabilitazione.

Le funzioni di direzione di detto servizio sono affidate a personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento

Art. 17-sexies

Servizio della riabilitazione

Il Servizio della riabilitazione deve provvedere ad assicurare:

- il governo complessivo della funzione della riabilitazione, garantendo il corretto equilibrio delle risorse umane in base ai differenti carichi di lavoro e fornendo linee guida appropriate alle esigenze operative;
- elaborazione di piani di attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e nonché di procedure di valutazione funzionale;
- una metodologia che garantisca la formazione professionale continua del personale della prevenzione e riabilitazione.

Le funzioni di direzione di detto servizio sono affidate a personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento

- 4) di istituire n. 6 (sei) correlati posti nella dotazione organica aziendale, profilo professionale di Dirigente e, quindi:
 - n. 1 posto di dirigente del Servizio infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai Presidi Ospedalieri;
 - n. 1 posto di dirigenti del servizio infermieristico e ostetrico distrettuale e territoriale con competenza riferita all'attività sanitaria svolta dai Distretti sanitari;
 - n. 1 posto di dirigente del servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
 - n. 1 posto di dirigente del servizio della prevenzione;
 - n. 1 posto di dirigente del servizio della riabilitazione;
 - n. 1 posto di dirigente del servizio professionale sociale.
- 5) di stimare in € 330.000,00, compresi gli oneri riflessi, il costo complessivo annuo sotteso al presente provvedimento;
- 6) di inviare la presente deliberazione:
 - all'Assessorato regionale alle Politiche della Salute
 - all'U.O.C. "Controllo di gestione";
 - ai Direttori sanitari e amministrativi dei PP.OO.
 - ai Direttori dei Distretti
 - al Direttore del Dipartimento di prevenzione
 - al direttore del Dipartimento di Salute mentale
 - al Dirigente responsabile del Servizio socio sanitario
 - alle Rappresentanze sindacali territoriali e aziendali
 - alla RSU
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è esente dal controllo regionale stante l'autorizzazione a istituire i posti in parola di cui al comma 6 dell'art. 34 della L.R. 9.8.2006, n. 26.

Il Direttore Amministrativo

(Dr. Alfredo PAMPINO) f. lo

Il Direttore Sanitario

(Dr. Emanuele VINCI) f. lo

Il Direttore Generale

(Dr. Rodolfo ROLLO) f. lo

Il Segretario redigente

(Dr. ~~Andrea~~ CHIARI)

Autore

DSSA DONOFRIO e.